

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI

La seduta comincia alle 9,35.

VITTORIO TARDITI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Amoruso, Aracu, Armosino, Emerenzio Barbieri, Enzo Bianco, Bolognesi, Brancher, Bricolo, Burani Procaccini, Colucci, Delfino, Duilio, Fontana, Gamba, Gasperoni, Giovanardi, Santino Adamo Loddo, Mazzocchi, Palumbo, Pinotti, Pisa, Pistone, Ramponi, Santelli, Tabacci, Taormina, Tortoli, Valentino, Vietti e Violante sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cento, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 2841 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento (Approvato dal Senato) (4903) (ore 9,40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di

legge, già approvato dal Senato: S. 2841 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Esame dell'articolo unico – A.C. 4903)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (*vedi l'allegato A – A.C. 4903 sezione 3*), nel testo della Commissione, identico a quello recante le modificazioni apportate dal Senato (*vedi l'allegato A – A.C. 4903 sezione 4*).

Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge (*vedi l'allegato A – A.C. 4903 sezione 5*).

Ricordo, altresì, che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

PIERALFONSO FRATTA PASINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERALFONSO FRATTA PASINI, *Relatore*. Signor Presidente, poiché non è ancora pervenuto il prescritto parere della V Commissione, le chiederei di sospendere la seduta per mezz'ora, in attesa di acquisire il predetto parere.

PRESIDENTE. Poiché non è ancora pervenuto neanche il parere della I Commissione, ritengo di poter accedere alla sua richiesta.

Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle 10,15.

La seduta, sospesa alle 9,45, è ripresa alle 10,15.

PRESIDENTE. Avverto che le Commissioni I (Affari Costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri (*vedi l'allegato A - A.C. 4903 sezioni 1 e 2*).

Informo l'Assemblea che, in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza applicherà l'articolo 85-*bis* del regolamento, procedendo, in particolare, a votazioni per principi o riassuntive, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare.

A tal fine, la componente politica dei Comunisti italiani del gruppo Misto è stata invitata a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione.

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, i nostri lavori sono continuamente interrotti da cause « impreviste », che determinano l'impraticabilità a proseguire l'esame dei provvedimenti.

La settimana scorsa ciò ha rappresentato un elemento che, tuttavia, trovava motivazione in difficoltà politiche della maggioranza a trovarsi d'accordo sui punti critici che riguardavano i provvedimenti al nostro esame. È un fatto che attiene, quindi, alla discussione politica. Se la maggioranza ha problemi a reggersi, a convergere e a trovarsi d'accordo sui provvedimenti che porta in Assemblea su questioni delicate come quelle della tortura o della disciplina dell'attività delle discoteche e simili, è un'altra questione.

Il problema che ci si presenta oggi è l'esame di un decreto-legge del Governo che ci è stato trasmesso dal Senato il 21 aprile, in tarda serata. Si tratta di un decreto-legge che scade il 16 maggio. La Commissione competente per materia, la Commissione lavoro, si è riunita per la prima volta giovedì pomeriggio, in assenza del Governo, signor Presidente. Essa ha iniziato l'esame di un decreto-legge senza la presenza del Governo. Ciò non suoni a disistima verso il sottosegretario delegato dal Governo a seguire l'esame del provvedimento — che vedo impegnato in colloqui all'interno dell'aula — ma la precipitazione con la quale si è voluto iniziare l'esame di questo provvedimento non ha consentito nemmeno al rappresentante del Governo di trovarsi in Commissione (così mi hanno riferito i commissari).

Il provvedimento era calendarizzato in Assemblea per la giornata di lunedì, per l'inizio della discussione sulle linee generali, quindi senza che vi fosse il tempo di esaminare con dovizia di particolari il testo. So altresì che, per accordo intervenuto, è stato chiesto di spostare la discussione generale — così come è avvenuto — nella giornata di ieri, accorciando i tempi di discussione e contenendoli in una giornata, con la presentazione degli emendamenti e la discussione degli stessi. È stato licenziato il testo per l'Assemblea. Ora ci si trova di fronte a difficoltà. Infatti, stamani non abbiamo potuto riprendere l'esame del provvedimento perché la Commissione bilancio non lo aveva ancora esaminato.

Mi chiedo: vi era davvero tutta questa urgenza di tagliare i tempi di discussione nella Commissione di merito e giungere in Assemblea creando problemi nella programmazione dei nostri lavori? Cosa vi è dietro l'urgenza di un decreto-legge predisposto (non vorrei dirlo) per alcune situazioni personali? Vi è, per caso, la necessità di dimostrare la voglia di attuare una norma che comunque — trattandosi di un decreto-legge — è già in vigore e, fino al 17 maggio, nessuno può inficiare?

Le chiedo, signor Presidente, di valutare attentamente la situazione — ovviamente si tratta di un caso che si risolverà da solo, essendo il provvedimento all'esame dell'Assemblea — e di prendere in seria considerazione la necessità di programmare i nostri lavori in modo da non tagliare i tempi di discussione in sede referente. Le chiedo di fare in modo che tutte le Commissioni — quelle di merito e quelle preposte ad esprimere pareri importanti, come le Commissioni affari costituzionali e bilancio — dispongano del tempo necessario per esaminare approfonditamente i provvedimenti, anche al fine di fornire all'Assemblea gli elementi necessari per poter discutere.

Poiché non è la prima volta che ciò accade, mi sono permesso di prendere la parola e mi scuso per aver sottratto del tempo a lei ed ai colleghi. Tuttavia, non vorremmo che casi del genere si ripetessero, dal momento che creano grandi problemi per quanto riguarda il funzionamento dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Innocenti, comprendo e condivido la sua presa di posizione. Mi farò carico della questione in Ufficio di Presidenza e lei potrà fare lo stesso nella Conferenza dei presidenti di gruppo. Ciò vale anche per i colleghi che hanno responsabilità nell'andamento dei lavori in Commissione, affinché ci si organizzi e ci si coordini in maniera più efficace.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Squeglia. Ne ha facoltà.

PIETRO SQUEGLIA. Signor Presidente, con il provvedimento in esame si prevede che i dipendenti pubblici che abbiano subito un procedimento penale a seguito del quale siano stati sospesi dall'incarico e che si sia concluso con l'assoluzione o il proscioglimento siano restituiti alla loro funzione e risarciti sul piano economico e su quello previdenziale. Fin qui, a nostro avviso, va tutto bene e siamo perfettamente d'accordo. Condividiamo il fatto che chi venga sottoposto a procedimento pe-

nale e sia successivamente assolto debba essere, in qualche modo, risarcito per il danno subito. E questo deve avvenire sia economicamente, sia moralmente, sia professionalmente.

Ciò che, però, non condividiamo è che tali persone siano anche premiate e, purtroppo, questo è quanto avverrà se il provvedimento in esame dovesse essere approvato.

Il fatto è che, ancora una volta, incurante di tutto, la maggioranza si avvia ad approvare una legge — purtroppo, una delle tante — costruita con tecnica artigianale, di raffinata perizia sartoriale. È un provvedimento fatto su misura, costruito non per tutti, ma per qualcuno.

Nel fare ciò la maggioranza non si preoccupa di cadere nell'assurdo e nel paradossale. Ad esempio, come è possibile prevedere un premio per chi, con il proprio comportamento e, comunque, in ogni caso, ha determinato nei suoi confronti un procedimento penale? Come è possibile prevedere che chi è stato sottoposto a procedimento penale non solo venga risarcito, ma anche avvantaggiato rispetto a chi non ha subito alcun procedimento? E i vantaggi sono tanti: si tratta di vantaggi patrimoniali e di carriera e di promozioni automatiche ed è previsto il superamento dei limiti di età per il collocamento in quiescenza.

Se questo provvedimento dovesse essere approvato, ci sarà qualche magistrato che, sottoposto a processo penale e sospeso dal servizio per sei anni, potrà tornare in servizio anche se ha compiuto i settantacinque anni di età e ricoprirà la carica fino ad ottantuno anni. Con tutti questi anni non vi saranno mai magistrati che potranno concorrere con lui per i posti apicali. Per questi ultimi l'*handicap* sarà rappresentato dal fatto di essere rimasti in servizio fino alla pensione senza aver avuto, per così dire, la « fortuna » di essere stati sottoposti ad alcun procedimento penale. La situazione è tanto assurda quanto inquietante.

Infatti, ci poniamo alcune domande: se la maggioranza ritiene che tutto questo sia sacrosanto, perché lo prevede soltanto per

i magistrati ordinari? Perché non si prevedono gli stessi riconoscimenti anche nei riguardi dei magistrati amministrativi e di quelli contabili? Per quale ragione, inoltre, si stabilisce che potranno beneficiare degli effetti di queste norme soltanto coloro che ottengono una sentenza di proscioglimento o di assoluzione a partire dal 1999? Perché queste norme non si applicano nei riguardi dei magistrati che si sono trovati nelle medesime condizioni prima del 1999? Di fronte a situazioni identiche, qual è la differenza che intercorre se esse si sono verificate nel 1999 o nel 1998? Qual è la *ratio*?

Sono domande che gli italiani si porranno, prendendo sempre maggiore consapevolezza del fatto che questa maggioranza non si preoccupa tanto di quanti rischiano il posto di lavoro o non arrivano alla fine del mese con gli stipendi. È una maggioranza che non si preoccupa dei problemi generali, ma che si è particolarmente affinata nel produrre leggi mirate, particolarmente attenta e capace nel predisporre leggi finalizzate e destinate a risolvere i casi personali di qualcuno.

Una maggioranza che, dopo aver impegnato il Parlamento a risolvere i problemi di famiglia, si avvia a risolvere anche quelli degli amici! Noi ci auguriamo che questo provvedimento venga modificato, attraverso l'approvazione di emendamenti, almeno per quelle parti che rappresentano una chiara ed evidente ingiustizia (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

Preavviso di votazioni elettroniche

(ore 10,30).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 4903.

(*Ripresa esame articolo unico
— A.C. 4903*)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Motta.

CARMEN MOTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i colleghi che mi hanno preceduto, in sede di illustrazione della pregiudiziale di costituzionalità ed in sede di discussione sulle linee generali sul decreto legge n. 66 del 2004, relativo agli interventi urgenti per pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento, hanno già espresso in modo ampio e motivato la posizione di contrarietà del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo su questo provvedimento.

Tengo a ribadire che la contrarietà non riguarda i principi enunciati con la presentazione del provvedimento stesso, ovvero l'esigenza che i dipendenti pubblici sospesi dal servizio, e dunque dal lavoro, in conseguenza di un procedimento penale, poi conclusosi con un proscioglimento, vedano riconosciuti i propri diritti attraverso un risarcimento economico, ma anche e certamente morale.

La contrarietà riguarda le modalità di presentazione ed il merito del provvedimento. Quanto al metodo, gli elementi illustrati all'Assemblea, nel corso dell'esame delle questioni pregiudiziali, hanno dato ampiamente conto della abnormalità di questo provvedimento, alla quale va aggiunto il fatto che una materia di questo genere doveva essere affrontata con un appropriato strumento rappresentato da un disegno di legge, anziché da un decreto-legge.

Vorrei anche ricordare gli articoli della Costituzione violati: l'articolo 77, perché

nel caso specifico in esame non ricorrono in alcun modo i requisiti della necessità e dell'urgenza.

È stato altresì violato l'articolo 3 riguardante il principio di uguaglianza, perché questo provvedimento introduce palesi disparità di trattamento: identiche situazioni oggettive sono disciplinate in modo diametralmente opposto. È stato violato l'articolo 105 riguardante una prerogativa costituzionalmente garantita al Consiglio superiore della magistratura. È stato violato l'articolo 81, quarto comma, poiché si prevedono oneri di cui non si ravvisa l'adeguata copertura finanziaria. È stato violato l'articolo 97 in relazione al principio del buon andamento dell'amministrazione, in quanto il provvedimento in esame prevede che si possa derogare ad un limite di età, non tenendo conto che, superato un certo limite di età, il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere compiutamente un dato servizio.

Insomma, colleghi, il decreto-legge in esame viola palesemente cinque articoli della nostra Costituzione. Credo si tratti di motivi sufficienti per avere una posizione quanto meno critica nei confronti di questo provvedimento.

Sappiamo che il decreto-legge prende le mosse dal famoso comma 57 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004, sulla quale — ricorderete — in quest'aula non si è potuto svolgere un vero confronto per la ripetuta posizione della questione di fiducia. Ora viene portata la motivazione dell'assenza di un regolamento. Da tale punto di vista, vorrei ricordare ai colleghi che il termine stabilito dal suddetto comma non è perentorio. Sostanzialmente, si poteva procedere alla definizione di un regolamento, uno strumento più articolato per fare fronte all'insieme delle problematiche che il tema oggi in esame pone nei diversi settori della pubblica amministrazione.

La nostra contrarietà riguarda anche il merito. Il testo licenziato dal Senato non ha certamente contribuito a risolvere i problemi che abbiamo cercato finora di evidenziare. Non siamo in presenza di una norma giuridica generale che conferisce tutela ai lavoratori della pubblica amministrazione.

Infatti, in modo più appropriato dovremmo parlare di sanatoria su domanda, che cessa i propri effetti nei 90 giorni successivi all'approvazione del provvedimento in esame.

A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, tale norma riguarda soltanto chi ha avuto un pronunciamento di proscioglimento definitivo da parte della magistratura nei cinque anni antecedenti all'approvazione della legge, cioè tra il 1999 e la fine del 2003. Quindi, non siamo assolutamente in presenza di una norma a regime ma — come dicevo — di una norma di transizione. Tale scelta ci impedisce, ad esempio, di fare riferimento a tutti i miglioramenti possibili per la legislazione vigente, peraltro assai ampia, che interviene in modo molto preciso sui temi riguardanti il rapporto tra la situazione di un pubblico dipendente che si vede prosciolto e le conseguenze che ciò determina nel suo rapporto di lavoro.

Vorrei ricordare, a tale riguardo, la legge n. 97 del 2001, che disciplina il rapporto tra procedimento disciplinare ed amministrativo, nonché le normative che fanno riferimento, in modo più compiuto, alla contrattazione (norme introdotte nella pubblica amministrazione a partire dal decreto legislativo n. 29 del 1993), oggi ulteriormente regolamentata dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

Se questo Parlamento avesse avuto l'intenzione di varare davvero una normativa di carattere necessario, avrebbe dovuto (sarebbe stato normale, permettetemi di usare questo termine) fare riferimento, quanto al tema del risarcimento, alle normative che già lo disciplinano. In tal modo, il Parlamento sarebbe potuto intervenire in modo molto più appropriato con un provvedimento concernente il giusto indennizzo, rendendo più compiuta, efficace ed effettiva la normativa che riguarda questa tematica. Sempre con riferimento al tema del risarcimento, vorrei riferirmi, ad esempio, alla legge n. 89 del 2001, che riguarda la generalità dei lavoratori, sia pubblici sia privati, e i restanti cittadini del nostro paese.

Questa maggioranza, invece, ha scelto di proporre una normativa confusa e contraddittoria che determina, come accennavo precedentemente, non solo situazioni incoerenti rispetto ai principi di giustizia e di uguaglianza nel rapporto tra i singoli lavoratori e le loro posizioni, ma anche particolari condizioni di vantaggio per tutti coloro che si trovano in una situazione diversa rispetto ai pubblici dipendenti che non hanno mai subito un procedimento penale.

In particolare, ricordo, come i colleghi che mi hanno preceduto hanno ampiamente evidenziato, la fattispecie prevista dal decreto-legge per la categoria dei magistrati, con riferimento ai quali si determina una vera e propria discriminazione di trattamento. Aggiungo, inoltre, quanto previsto all'articolo 2, comma 6-bis, del provvedimento in esame che, addirittura, detta una disciplina particolare per i docenti dei policlinici universitari, i quali, come noto, vengono reintegrati *ope legis* nelle loro funzioni. In tale contesto, poiché non si fa riferimento ad altri soggetti, in quale situazione si potrebbero venire a trovare alcuni primari del settore pubblico ospedaliero, e non solo quelli dei policlinici universitari?

Credo che la normativa in esame non rispetti quell'equilibrio che deve esistere tra l'interesse della persona e l'interesse generale del servizio e della pubblica amministrazione. Vorrei sottolineare, in particolare, due situazioni che si verrebbero a determinare.

Con riferimento alla prima, si registra il mancato rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, dal momento che viene prevista, ad esempio, una pressoché totale equiparazione tra la situazione di sospensione di ufficio, la risoluzione del rapporto di lavoro e la scelta di collocamento volontario in quiescenza. Per quanto riguarda la seconda, si prevede l'eliminazione di ogni limite di età e, addirittura, è prevista anche la restituzione del tempo, senza porre limiti. Tant'è vero che, ad esclusione di alcune figure successivamente indivi-

duate nel corso dell'esame al Senato, per la generalità delle posizioni nella pubblica amministrazione si fa genericamente riferimento al superamento dei limiti di età.

È evidente che, di fronte a queste palesi storture, che confliggono con la necessità di un equilibrio tra gli interessi e con le esigenze di carattere collettivo e generale dei servizi della pubblica amministrazione, non possiamo che assumere una posizione di assoluta contrarietà.

Infatti, se si volesse lavorare su principi di carattere generale, occorrerebbe tenere presente anche il pregresso, vale a dire la situazione di coloro che possono trovarsi di fronte ad una sentenza di proscioglimento al 30 dicembre 1998, non rientrando dunque nella presente normativa. Tra l'altro, non si fa riferimento a coloro che, invece, potrebbero iniziare l'iter oggi, posto che questo provvedimento stabilisce che le domande siano presentate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Questo provvedimento fa sorgere il dubbio che il presente testo sia stato elaborato *ad hoc*, solo con riferimento ad alcune situazioni ben individuate; e ciò, evidentemente, non può trovarci d'accordo in quanto, se il problema esiste, deve riguardare tutti i pubblici dipendenti.

Vorrei svolgere alcune considerazioni anche sul tema della copertura finanziaria; infatti, quale unica fonte di copertura viene prevista la riduzione delle presenze nelle fasce più basse delle graduatorie delle qualifiche. Anche tale scelta appare molto inadeguata alla copertura finanziaria dell'intero provvedimento.

Come rilevato da diversi colleghi che mi hanno preceduto, ritengo che il punto più delicato sia quello riguardante la magistratura, laddove si afferma che il Consiglio superiore della magistratura, previa valutazione, possa attribuire a chi ha presentato la domanda *ope legis* le funzioni immediatamente superiori. Si tratta, di fatto, del riconoscimento di un automatismo.

A tal proposito abbiamo presentato una proposta alternativa, volta a fare salvo il

principio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura e ad evitare che un magistrato mai sottoposto ad alcun procedimento giudiziario possa trovarsi in una assurda situazione di svantaggio rispetto ad un altro magistrato che, anche se riconosciuto innocente e quindi prosciolto, ha subito una sospensione, trovandosi nella condizione di maturare i criteri che gli consentono di passare alla qualifica superiore *ope legis*, come affermato nella relazione.

Per tale motivo, se il confronto parlamentare consentirà di modificare una legge sbagliata, noi daremo il nostro contributo attraverso emendamenti diretti a modificarne l'impianto. Diversamente, confermo che il nostro giudizio non potrà che essere totalmente negativo (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, vorrei svolgere alcune osservazioni pacate, come la delicatezza dell'argomento richiede.

Il decreto-legge in esame è stato affrontato dall'opposizione in termini demagogici, come un testo *ad personam*. Si tratta invece di un provvedimento dovuto, sacrosanto e perfettamente in linea con la nostra Costituzione che, all'articolo 24, stabilisce che la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Di errori giudiziari, cari colleghi, ne abbiamo visti tanti e tante persone sono state esposte al ludibrio; qualcuna si è addirittura tolta la vita (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*)!

L'articolo ha avuto già esecuzione quando è stato previsto il risarcimento per ingiusta detenzione: chi è stato in carcere a seguito di una sentenza o di una condanna ingiusta, ha diritto ad un risarcimento del danno, la cui cifra è stata portata addirittura a un miliardo. Evidentemente sono state compiute ingiustizie, anche rilevanti.

Chi afferma che questo provvedimento è stato fatto *ad personam* e avanza illazioni sull'identità dell'ipotetico beneficiario, dimentica che il 28 dicembre 2001 è stata presentata una proposta di legge di iniziativa dei senatori Massucco, Basile, Bongiorno, Tomassini e altri – rappresentanti, quindi, di tutte le forze politiche – relativa alla riparazione del danno subito dai pubblici dipendenti, a causa di un processo penale ingiustamente promosso nei loro confronti. L'articolo 1 di tale proposta di legge recita: « Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalle funzioni o, comunque, dall'impiego a causa di un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere o con provvedimento di archiviazione, ad eccezione dei casi in cui detti procedimenti si siano conclusi per prescrizione del reato, anche se già collocato a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di richiedere il prolungamento del rapporto di impiego, oltre i limiti di età, anche se prorogati, previsti dalle leggi all'epoca vigenti, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita ».

Quindi, il provvedimento all'esame – che si riallaccia all'articolo 3, comma 57, della legge finanziaria per il 2004 – non nasce da un'iniziativa estemporanea, ma ha una grande dignità e risponde ad esigenze di giustizia. Si accusa il decreto in oggetto di essere diretto *ad personam*, a vantaggio di un certo magistrato: ma in questa maniera si fa del terrorismo! Si fa del terrorismo anche quando si prospetta l'ipotesi di un magistrato di oltre 80 anni che diriga uffici o occupi alte cariche. Questo è terrorismo, signor Presidente e carissimi colleghi: lo ribadisco.

Innanzitutto, siamo tutti a conoscenza del fatto che la carriera è automatica ed è quindi giusto e sacrosanto che la stessa venga ripresa dal momento in cui è stata interrotta per cause non dovute all'interessato, bensì al cattivo funzionamento della giustizia. Inoltre, quando si teme l'ipotesi di un ottantenne che amministra la giustizia, occorre ricordarsi di una parte

importante dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, allorché recita: « al magistrato riammesso in servizio che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità non inferiore a dodici anni è attribuita dal Consiglio superiore della magistratura, anche in soprannumero, una funzione di livello immediatamente superiore a tale ultima funzione, previa valutazione, da parte dello stesso Consiglio, dell'anzianità in ruolo al momento della cessazione del servizio e delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate ».

Per cui, quando si invoca l'articolo 105 della Costituzione, che attribuisce al Consiglio superiore della magistratura le nomine e la progressione nella carriera, possiamo affermare che questo articolo è stato rispettato, perché al Consiglio spetta la previa valutazione dell'attitudine del magistrato ad esercitare degnamente le proprie funzioni.

Quindi, non abbiate paura: non vogliamo che la giustizia sia amministrata da *minus habens* o *minus habentes*. Parliamoci chiaro: si tratta di una posizione *ad personam*, perché Carnevale ha rappresentato per la giustizia italiana un momento importante e, purtroppo, la responsabilità per le sue disavventure sappiamo a chi debba essere attribuita; si tratta di un complesso di colpa che vi portate dietro e che non possiamo avallare.

Gli emendamenti presentati sono volti a distruggere il provvedimento, che è conforme all'articolo 24 della Costituzione. Quanto alla proposta contenuta in un emendamento presentato dall'onorevole Bonito, in cui si prevede che il dovere di reintegro da parte delle amministrazioni dello Stato debba essere esercitato soltanto nei confronti di coloro che abbiano ottenuto una sentenza di assoluzione piena ai sensi del primo comma l'articolo 530 del codice di procedura penale, essa è inutile, in quanto nel testo si parla esclusivamente di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato (il secondo comma dell'articolo 530, relativo sostanzialmente

all'insufficienza di prove, soltanto nella parte finale reca la formula relativa all'insussistenza del fatto, mentre la prima parte dovrebbe dirimere ogni dubbio).

Ritengo pertanto che gli emendamenti presentati siano ostruzionistici e dettati dalla volontà di rivalse e dal complesso di colpa che la sinistra ha su tale questione. Dunque, a mio avviso, la proposta di legge è condivisibile e deve essere approvata nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

PIERALFONSO FRATTA PASINI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Cordoni 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il parere espresso dal relatore ci conferma nella nostra opinione. Non abbiamo dovuto neppure attendere l'espressione del parere contrario articolo per articolo, dato che, trattandosi di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, il parere viene espresso in un'unica soluzione su tutti gli emendamenti presentati.

Colgo l'occasione della dichiarazione di voto sull'emendamento in esame, soppressivo dell'articolo 1, per soffermarmi nuovamente su un punto a mio avviso discriminante per un confronto che, come ha ricordato l'onorevole Saponara, dovrebbe riguardare il merito.

Non abbiamo mai contestato, né nella breve e praticamente inesistente discussione che abbiamo potuto svolgere in Commissione a causa dei tempi ristretti, né nella discussione generale svoltasi ieri sera, la necessità di norme eque e giuste volte a risarcire il lavoratore — in questo caso un pubblico dipendente — prosciolto con una sentenza giudiziaria, sospeso per tanti anni dal servizio, che quindi ha subito un danno economico, di posizione ed anche morale. Su questo bisogna essere chiari.

Vorrei sottolineare che, se esiste nella nostra legislazione, ad esempio, la legge n. 89 del 2001 — richiamata anche dall'onorevole Saponara —, che prevede un equo indennizzo per tutti i cittadini che hanno subito un danno, ciò si deve all'impegno del Parlamento e delle forze del centrosinistra, in particolare dei Democratici di sinistra. Anche la legge n. 97 del 2001, che disciplina in modo puntuale il rapporto tra procedimento amministrativo e procedimento penale e gli effetti che questi determinano, ha in qualche modo contribuito a definire la tutela nei confronti di chi è stato ingiustamente colpito da provvedimenti di sospensione derivanti da procedimenti giudiziari.

Ma il tema da affrontare è un altro e riguarda il modo con cui si è scelto di procedere e il merito. Colgo l'occasione dell'esame di questo emendamento — che, essendo soppressivo, difficilmente verrà accolto — per sottolineare che, se vi fosse la disponibilità ad un confronto vero, esso si potrebbe sviluppare su alcuni successivi emendamenti. Infatti, all'articolo 1, lettera e), comma 1, è contenuta una previsione aggiuntiva del comma 57 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004. Noi siamo stati contrari alla modalità con cui si è scelto di procedere all'approvazione del suddetto comma 57 durante l'esame della legge finanziaria, perché abbiamo sostenuto che non bisognava introdurre una norma di soppiatto, come invece è avvenuto. Il Parlamento, onorevole Saponara, non ha mai potuto discutere quella norma, approvata in sede di Commissione bilancio, a causa dei ripetuti voti di fidu-

cia. Sostanzialmente, si è bloccato un iter legislativo avviato in Commissione, che avrebbe consentito di affrontare in modo più articolato tale questione. Per esempio, è stato completamente dimenticato il rapporto tra il pubblico dipendente e il lavoratore privato, quasi non esistesse un problema con riferimento al lavoratore privato; problema che probabilmente va disciplinato in altro modo, ma che comunque esiste. Con il decreto-legge in esame, utilizzando l'argomento secondo cui non è stato emanato il regolamento attuativo, in realtà si allarga e si modifica il comma 57 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004. Tant'è vero che, alla lettera e), si compie una operazione sulla quale non l'opposizione, bensì la stessa Commissione giustizia — quindi, immagino, anche la maggioranza — è stata critica; altrimenti, non capisco le ragioni per cui tale Commissione ha espresso un parere favorevole ponendo una condizione, quella che, alla lettera e), venga soppressa la previsione che ha equiparato le sentenze di proscioglimento con formula piena — cioè quelle che non possono trovare alcuna giustificazione — ai provvedimenti che dichiarano di non doversi procedere per una causa estintiva del reato, perché il fatto non sussiste o perché il dipendente non lo ha commesso. In altri termini, si individua una diversità.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI (*ore 11,04*)

ROBERTO GUERZONI. Con l'emendamento Cordoni 1.1 noi segnaliamo che bisognava usare un altro metodo, cioè percorrere la strada del provvedimento legislativo ordinario. Però, aspettiamo di vedere quale sarà il vostro atteggiamento quando, giunti all'esame della lettera e), vi proporremo di modificare una previsione che anche voi, in Commissione giustizia, avete detto che non va bene e che va cambiata.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	<i>362</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>182</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>151</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>211).</i>

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta 1.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	<i>370</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>186</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>150</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>220).</i>

Prendo atto che gli onorevoli Mondello e Pinto non sono riusciti a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 1.40.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, vorrei approfittare dell'occasione per intervenire su tutte le proposte emendative di cui sono primo firmatario.

Per quanto concerne il mio emendamento 1.40, intendo partire dalla famigerata norma che il Parlamento approvò nel corso dell'ultima sessione di bilancio. Mi riferisco al comma 57 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004, il quale testualmente recita: « Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento, anche

se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, oltre i limiti di età previsti dalla legge, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione, secondo modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Signor Presidente, vorrei svolgere preliminarmente una considerazione: per quali ragioni si sia inserita una siffatta disciplina nell'ambito della legge finanziaria per il 2004 è un quesito che rimane senza risposta e che nessuno riesce a comprendere, ma non è di questo che ci dobbiamo occupare. Dobbiamo occuparci, invece, dell'emendamento da noi presentato, che propone di espungere dal testo del comma 57 dell'articolo 3 della citata legge finanziaria le parole: « o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza ».

Le ragioni della nostra richiesta sono chiare. La Camera dei deputati sta per approvare una disciplina di favore per tutti i pubblici impiegati che, dopo essere stati sospesi, a seguito di procedimento penale, sono stati prosciolti e, dunque, devono ricevere un giusto risarcimento. La questione è che, nell'ambito di tale ristoro, viene giustamente previsto che questi impiegati siano reintegrati nel loro lavoro e nelle loro funzioni.

Ci si domanda, tuttavia, per quale ragione la disciplina di favore debba coinvolgere anche coloro che hanno chiesto di essere collocati anticipatamente in quiescenza. Ci viene risposto che vengono compresi anche costoro, vale a dire coloro che hanno chiesto il trattamento di quiescenza, perché viene effettuato un colle-

gamento tra il trattamento di quiescenza stesso ed il procedimento penale successivamente conclusosi con l'assoluzione.

In tal caso, emerge chiaramente e nitidamente il limite della disciplina in oggetto, perché mi domando — e rivolgo tale domanda anche ai colleghi —, in forza di quale ragione possiamo collegare con certezza la richiesta di collocamento in quiescenza con il procedimento penale subito dal richiedente. Numerose e varie, infatti, possono essere le ragioni che, in passato, hanno indotto pubblici dipendenti, sottoposti a processo penale, a chiedere il collocamento in quiescenza, ed allora non si può inserire nella disciplina normativa positiva una sorta di connessione assolutamente necessitata.

La ragione, come ci sembra di capire dalla lettura della norma in questione, non può essere che questa: se un dipendente pubblico ha chiesto il collocamento anticipato in quiescenza, lo ha fatto perché aveva un processo penale a suo carico. Così non è e così non può essere: è evidente e chiaro, allora, che si introduce una disciplina di grande favore — per i motivi che illustreremo nel prosieguo dell'esame del provvedimento — e si riconosce tale disciplina anche per quei soggetti che si sono limitati a chiedere il trattamento pensionistico anticipato.

Ciò dopo che i soggetti di cui stiamo parlando...

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, si avvia a concludere.

FRANCESCO BONITO. ...hanno ricevuto, sulla base di principi generali, una serie di vantaggi che ritengo giusti: la restituzione degli stipendi, la ricostituzione della posizione pensionistica e tutto ciò che è giusto concedere.

Ci domandiamo, tuttavia, se sia giusto concedere anche ciò che non appare giusto per tutti, ed ancor più ingiusto appare per costoro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento Bonito 1.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	382
<i>Maggioranza</i>	192
<i>Hanno votato sì</i>	164
<i>Hanno votato no</i> ..	218).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo, sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	384
<i>Maggioranza</i>	193
<i>Hanno votato sì</i>	161
<i>Hanno votato no</i> ..	223).

Prendo atto che l'onorevole Volontè non è riuscito a votare.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta 1.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	390
<i>Votanti</i>	389
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	195
<i>Hanno votato sì</i>	165
<i>Hanno votato no</i> ..	224).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 1.23.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, onorevole colleghi, siamo in presenza di uno degli aspetti più problematici e, a nostro avviso, più gravi dell'intera disciplina. Stiamo affrontando la questione, per così dire, degli aventi diritto. Stiamo cioè cercando di delimitare e definire la platea di coloro che, sottoposti a processo penale e poi prosciolti, possano poi avvalersi della disciplina di favore.

Sotto questo aspetto, il Governo aveva inizialmente prospettato nel decreto-legge una disciplina che per più versi appariva discutibile, giacché, nell'ambito della delimitazione degli aventi diritto, aveva individuato soltanto una categoria di pubblici dipendenti assolti, escludendo altre tipologie di proscioglimento che pure negavano alla radice l'antigiuridicità del fatto contestato.

Il Senato ha colmato questa lacuna, ma ha lasciato aperta un'altra strada — e questo non per volontà dell'intero Senato ma della maggioranza — in quanto le formule assolutorie vengono lasciate intatte, anche nell'ipotesi in cui esse siano pronunciate sulla base di una deliberazione di insufficienza di prove da parte dell'organo giudicante. In altri termini, è noto a tutti, colleghi, che nel nostro ordinamento è stata espunta la formula assolutoria per insufficienza di prove, ma non eliminata la deliberazione che deve condurre il giudice all'assoluzione piena quando le prove siano insufficienti.

Con il nostro emendamento cerchiamo di affermare il principio secondo cui coloro che, sottoposti a processo penale, siano stati assolti perché insufficienti le prove a loro carico non possano godere dei grandi vantaggi che stiamo « propinando » con questo vostro decreto-legge. In altri termini, vorremmo impedire che il magistrato sottoposto a processo penale per associazione di stampo mafioso e poi assolto per insufficienza di prove possa diventare presidente di sezione della Cassazione, o possa addirittura aspirare a diventare il « numero due » dell'ordinamento giudiziario italiano, cioè aspirare a ricoprire l'incarico di presidente aggiunto della Corte suprema di Cassazione.

Questo a noi appare una aberrazione, giacché dobbiamo tener conto di tutta la problematica connessa al proscioglimento in sede penale, che fa riferimento agli illeciti disciplinari. Infatti, io potrei essere stato assolto da accuse infamanti in un processo penale perché non sussistenti gli elementi che avrebbero potuto condurre il giudice ad un giudizio negativo nei miei confronti; ciò nonostante, potrebbero comunque sussistere comportamenti che, pur non penalmente rilevanti, hanno una grande incidenza sotto l'aspetto della responsabilità disciplinare.

Se non mettiamo questi paletti e se non approviamo l'emendamento da noi proposto, si verificherà la conseguenza che ho indicato in precedenza, che a me pare francamente aberrante: un magistrato, un pubblico impiegato, un generale, un alto dirigente della pubblica amministrazione, il quale sia stato assolto per insufficienza di prove dal reato di concussione o di corruzione, potrà tornare a fare quello che faceva prima, anzi potrà tornare a farlo, come abbiamo visto, anche con un premio alla carriera!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	387
<i>Maggioranza</i>	194
<i>Hanno votato sì</i>	160
<i>Hanno votato no</i>	..	227).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cossutta 1.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e Votanti* 394
Maggioranza 198
Hanno votato sì 173
Hanno votato no .. 221).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Cordoni 1.3 e Cento 1.16.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, con questi emendamenti tocchiamo un punto molto delicato del provvedimento al nostro esame. In sostanza, viene in rilievo un problema che ha suscitato una certa discussione anche in Commissione, sia pure nel corso di un esame in sede referente che è stato caratterizzato dalla rapidità dei tempi che prima ricordavo. Peraltro, desta in me una certa sorpresa constatare che colleghi i quali, in Commissione, avevano sollevato lo stesso problema non abbiano presentato proposte emendative al riguardo.

Ad ogni modo, con gli identici emendamenti Cordoni 1.3 e Cento 1.16 si intende sollevare un problema di fondo. Nel corso della discussione, è stato sostenuto che, con la disciplina di cui al comma 57 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 e, ora, con il decreto-legge applicativo o, in qualche modo, attuativo della medesima, si vuole introdurre un principio di carattere generale che valga per tutti i danni e torti subiti dai pubblici dipendenti. Tuttavia, il decreto-legge contiene una norma — quella, appunto, che noi vorremmo sopprimere, per sollevare comunque il problema — che, invece, rende del tutto transitoria la disciplina introdotta!

L'unica argomentazione che a tale proposito è stata addotta dal Governo e, credo, condivisa dalla maggioranza, è di carattere economico: se non si pone la limitazione, non si sa quanto dilatata possa essere l'applicazione della previsione legislativa. Questa motivazione, però, con-

fligge con il carattere di principio generale dell'equo risarcimento o dell'equo riconoscimento del danno subito.

Desidererei sentire, al riguardo, il Governo ed il relatore, anche perché ho ascoltato, durante il dibattito, dichiarazioni molto strane. È stato detto, ad esempio, che l'ambito temporale di applicazione della disciplina non è limitato soltanto ai cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2004 perché, con la norma di salvaguardia contenuta nel terzo comma dell'articolo 1, per effetto della quale sono fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, ricevono tutela anche quelle situazioni antecedenti al 1999 in relazione alle quali le domande sono state già presentate in questi mesi. Questa tesi è stata sostenuta proprio ieri.

Se dessimo questa interpretazione, ci troveremmo di fronte all'assurdità di una norma in base alla quale un lavoratore che non ha presentato domanda ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003, attendendo il previsto regolamento attuativo, ove la sentenza che lo riguarda sia stata pronunciata nel 1997 o nel 1998 non è tutelato dal provvedimento in esame (forse, quell'interpretazione è stata data — voglio essere malizioso — per fare in modo che altri colleghi che avevano sollevato il problema non presentassero proposte emendative in merito). Invece, la situazione di un altro soggetto che abbia presentato domanda sarebbe sanata, anche se la sentenza è stata pronunciata prima del 1999. Credo che tale interpretazione renda ancora più esplosiva la norma al nostro esame.

Penso che l'emendamento in esame dia un certo rigore ad una legislazione che si intende correggere. Esso impedisce che la transitorietà crei davvero disuguaglianze nel futuro e che la sanatoria sia concessa a seconda della capacità e della rapidità di interpretare l'articolo 3, comma 57, della legge finanziaria per il 2004.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica*. Chiedo parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica*. Signor Presidente, vorrei chiarire questo punto delicato; dopo di che, non interverrò più in modo che si proceda con le votazioni.

La norma ha carattere transitorio ed un limite temporale. Sono caratteristiche nuove per l'ammissione ai benefici previsti rispetto al comma 57 dell'articolo 3 della legge finanziaria sopra citata.

Nel corso del dibattito al Senato è stato sollevato il problema di questa novità. Sappiamo che gli istituti intervenuti e le aspettative nate per effetto di un decreto-legge non convertito vengono salvaguardati da un disegno di legge ordinario presentato dal Governo.

Ci troviamo nella situazione opposta. La Commissione affari costituzionali e l'Assemblea del Senato hanno ritenuto necessaria una norma di salvaguardia nel rapporto tra la normativa vigente e il decreto-legge di cui oggi esaminiamo la conversione in legge. La clausola è stata approvata dal Senato per far salvi gli effetti delle domande presentate sulla base di una normativa che ha avuto validità dal 1° gennaio 2004 al 16 marzo 2004, prima dell'adozione del decreto-legge. Questi effetti devono essere salvaguardati. Al Senato è prevalsa quest'ipotesi. Quella in questione è una norma di salvaguardia necessaria per una normativa che ha avuto il suo effetto per due anni e mezzo, altrimenti occorrerebbe intervenire in altra maniera con un disegno di legge. A mio avviso, è stata corretta la clausola introdotta dal Senato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la parte riguardante il termine di cinque anni entro il quale varrebbe la disposizione in esame è stata evidenziata ieri dall'onorevole Acquarone come una delle clamorose incostituzionalità di questo provvedimento.

Addurre la tesi che un magistrato che ha avuto una sentenza recente di assoluzione debba essere privilegiato rispetto a chi ne ha avuta una più remota (magari quando era uditore giudiziario) è una palese irragionevolezza censurabile, come spesso è accaduto, dalla Corte costituzionale sotto il profilo della violazione dell'articolo 3 in punto di mancanza di ogni ragionevolezza al riguardo.

Per questo motivo, al di là di tutte le osservazioni che abbiamo fatto in termini di non appropriatezza, di inadeguatezza e di censurabilità di questo provvedimento, vi è anche una manifesta ingiustizia nel trattamento, per cui le condanne recenti, seguite da assoluzioni, sono da preferire alle assoluzioni remote. Questo è palesemente incostituzionale ed è una clamorosa ingiustizia. Invito pertanto l'Assemblea a votare a favore di questo emendamento.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI, *Presidente della XI Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI, *Presidente della XI Commissione*. Signor Presidente, ascoltando gli interventi, ho sentito la necessità di fare una puntualizzazione, che attiene alla procedura ma, se mi permettete, ha anche un rilievo politico.

Sono d'accordo sul fatto che il tempo che abbiamo avuto a disposizione per l'esame in Commissione di questo provvedimento è stato assai ristretto — i colleghi, sia di maggioranza sia di opposizione, sanno che io mi batto sempre perché il lavoro in Commissione sia rispettato e valorizzato al massimo —, però, mi sono reso conto che abbiamo fatto, pur nella ristrettezza dei tempi, non dico un piccolo miracolo, ma certamente tutto il possibile.

Tutti gli argomenti che ho sentito svolgere in quest'aula sono stati affrontati anche in Commissione, tant'è che in quella sede il sottosegretario Saporito, lungi dall'essere assente, ha partecipato ai lavori, ha preso la parola e ha reso i chiarimenti

che oggi ci sta ribadendo; l'onorevole Guerzoni, come di consueto, ha svolto un pregevole intervento, anche se critico sul provvedimento in esame, argomentandolo ampiamente; l'onorevole Bonito, che ha portato ampie argomentazioni, in particolare sul capitolo che riguarda i magistrati, ed anche i colleghi della maggioranza hanno avuto modo di esprimersi. Mi permetto quindi di dire che, nonostante la ristrettezza dei tempi, che riconosco, il dibattito vi è stato e abbiamo fatto più di ciò che era possibile perché l'esame del provvedimento fosse adeguato alla delicatezza dell'argomento affrontato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Cordoni 1.3 e Cento 1.16, non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	395
<i>Votanti</i>	394
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	198
<i>Hanno votato sì</i>	175
<i>Hanno votato no</i> ..	219).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta 1.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e</i> <i>Votanti</i>	397
<i>Maggioranza</i>	199
<i>Hanno votato sì</i>	173
<i>Hanno votato no</i> ..	224).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Maura Cossutta 1.31.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, l'emendamento in esame è logico e serio. Esso reca la seguente previsione: « L'amministrazione di appartenenza ha la facoltà di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione, purché non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione ».

Proponiamo tale previsione perché vorremmo fosse adottato un meccanismo analogo a quello previsto dal comma 57-bis, introdotto dal Senato, che riguarda, illogicamente, solamente il caso di provvedimenti di proscioglimento di carattere formale. Diciamo « illogicamente » perché, anche nel caso di assoluzione dall'imputazione penale, possono persistere elementi di responsabilità disciplinare. Quindi, noi intendiamo correggere il testo ai fini di rendere più logica e seria la norma in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente, per sottolineare come la formulazione che è stata introdotta dal Senato, secondo la quale tra i casi previsti vi è anche quello in cui si venga assolti perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, comporti la possibilità — che, di norma, c'è — di una responsabilità per illecito disciplinare. Le eventuali dimissioni volontarie o la decorrenza dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare sarebbero inesorabilmente inibiti e, se non venisse approvato l'emendamento in esame, verrebbero promosse automati-

camente persone che, pur assolute, hanno commesso gravi negligenze nello svolgimento del loro lavoro. Questa è una clamorosa incongruenza nonché un favore per chi è stato sottoposto a procedimento penale. Riteniamo che ciò sia profondamente diseducativo anche nei confronti dei cittadini italiani, che a questo punto avrebbero il dovere di pensare che il fatto di essere sottoposti a procedimento penale, in questo paese, debba essere considerato addirittura un vantaggio e valga una medaglia!

Signor Presidente, con l'emendamento in esame si ripara a questa clamorosa ingiustizia e si introduce comunque la possibilità di valutare le responsabilità disciplinari. Credo che, per la sua ovvietà, confidando nel buonsenso di quest'Assemblea e in una maggiore sensibilità costituzionale, questo emendamento debba essere approvato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maura Cossutta 1.31, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	388
<i>Votanti</i>	387
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	194
<i>Hanno votato sì</i>	171
<i>Hanno votato no</i> ..	216).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Cordoni 1.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, do atto al presidente Benedetti Valentini di aver riconosciuto il contributo che abbiamo fornito come forze di opposizione. Non avendo sentito nessun parere

favorevole ad alcuno degli emendamenti presentati, devo tuttavia constatare che o noi non siamo stati in grado di tradurre tale contributo in qualcosa di effettivo o che la maggioranza non vuole nemmeno utilizzare i tempi a disposizione per modificare il provvedimento, rimandando lo stesso, in terza lettura, al Senato.

Faccio quest'osservazione perché, tra l'altro, i tempi ristretti che hanno portato all'accelerazione del dibattito in Commissione ed in Assemblea, alla Camera, sono stati motivati dal fatto che se si fosse terminato l'esame del provvedimento questa settimana, poiché il decreto-legge scade il 16 maggio, vi sarebbe stato il tempo per un'eventuale terza lettura al Senato, almeno da un punto di vista matematico (non dico politico, visto che la maggioranza ha altri provvedimenti all'esame dell'Assemblea, al Senato). Ora, invece, si dice che non è possibile accogliere nessun emendamento dell'opposizione, anche se quest'ultima ha dato un importante contributo al provvedimento, perché non vi sono i tempi necessari per un ulteriore esame al Senato.

Detto questo, passo al merito, perché si è trattato di uno dei punti che ha richiesto un'attenta discussione e che la richiederebbe ancora.

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 prevede che la riassunzione in servizio avvenga oltre i limiti di età previsti dalla legge. Non solo: si dice che i limiti di età possono essere anche comprensivi delle proroghe. Si fa riferimento alle discipline esistenti nei vari ordinamenti.

Credo che sul punto avremmo bisogno non di questa norma, ma di qualcosa di più puntuale. I limiti di età stabiliti dagli ordinamenti non sono previsti per fare torto ai dipendenti, ma sulla base dei principi del buon andamento della pubblica amministrazione. I limiti massimi di congedo e i limiti massimi di età di servizio sono previsti perché si ritiene che il buon andamento della pubblica amministrazione non possa essere esercitato al di là di alcuni dati oggettivi e al di là di alcune situazioni individuali, come l'età. Potremmo trovarci anche di fronte a no-